

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**

Via Perathoner 10
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: DOMANDA UNICA 2020

1. Presentazione della domanda unica

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica ha previsto la possibilità di prorogare i termini di presentazione della domanda unica 2020.

In applicazione di quanto previsto dal DM 13 maggio 2020 n. 5158, **per la sola campagna 2020**, i termini per la presentazione delle domande uniche all'Organismo pagatore competente, sono i seguenti:

- a) domande iniziali: **15 giugno 2020**;
 - b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **30 giugno 2020**;
 - c) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente**.
 - d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2021**.
- Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.
- e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il **9 giugno 2021**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

1.1 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al **10 luglio 2020**.

L'art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158 stabilisce, inoltre, che per la presentazione delle domande iniziali oltre il termine del 15 giugno 2020 sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014 e pertanto non si applicano riduzioni. Si precisa, inoltre, che in applicazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2020)1990577 dell'8 aprile 2020, poiché la sussistenza

della circostanza eccezionale (relativa alla pandemia Covid-19) è stata riconosciuta direttamente dall’Autorità nazionale per l’intero territorio nazionale, non è necessaria una specifica richiesta di riconoscimento di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2020** sono **irricevibili**.

Quanto sopra si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **10 luglio 2020** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

1.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

L’art. 1, comma 4, del DM 13 maggio 2020 n. 5158 stabilisce che per la presentazione delle domande di modifica oltre il termine del 30 giugno 2020 sussistono le condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi degli articoli 4, 13 e 14 del Reg. (UE) n. 640/2014 e pertanto non si applicano riduzioni. Si precisa, inoltre, che in applicazione dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2020)1990577 dell’8 aprile 2020, poiché la sussistenza della circostanza eccezionale (relativa alla pandemia Covid-19) è stata riconosciuta direttamente dall’Autorità nazionale per l’intero territorio nazionale, non è necessaria una specifica richiesta di riconoscimento di detta circostanza da parte dei singoli agricoltori.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2020**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

1.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente sono **irricevibili**.

2. Domande di pagamento Sviluppo rurale

Con riferimento alle domande relative ai pagamenti per superficie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come previsto dal DM 13 maggio 2020 n. 5158, spetta alle Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale posticipare la scadenza del termine di presentazione, nonché definire la sussistenza delle condizioni di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali.

A tal proposito si ricorda che in caso di riconoscimento della sussistenza di tali circostanze non si applicano le riduzioni di cui all’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per presentazione tardiva.

Si sollecitano gli Organismi pagatori ad informare le rispettive Regioni di competenza.



3. Regime per i piccoli agricoltori

Nella campagna 2020 continua ad essere operativo il regime dei piccoli agricoltori e poiché il massimale attribuito all'Italia per il 2020 è il medesimo del 2019, non è necessario applicare ai pagamenti spettanti ai soggetti che aderiscono al suddetto regime alcuna riduzione percentuale di pagamento.

4. Trasferimento titoli 2020

Per la campagna 2020 trova applicazione quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020.

5. Pagamento dell'anticipazione

L'anticipazione 2020 con fondi nazionali sarà regolata con specifica circolare.

6. Uso oggettivo del suolo

Con riferimento all'uso oggettivo del suolo, il paragrafo 3.1 della circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, è sostituito dal seguente.

L'isola aziendale eventualmente proposta automaticamente dai sistemi informativi degli Organismi pagatori in fase di presentazione della domanda unica è condizionata dalla qualità della mappa catastale e dalla precisione del suo posizionamento sull'ortofoto. In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato non abbia una perfetta corrispondenza geometrica con la particella catastale condotta.

L'agricoltore, in tali casi, è tenuto a dichiarare gli appezzamenti aziendali delimitandoli con riguardo alle superfici effettivamente coltivate e deve dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte (cfr. fac-simile, riportato nell'Allegato 3 della citata circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017); per le sole superfici coltivate che eccedono i confini dell'isola aziendale proposta automaticamente ("uso oggettivo"), l'agricoltore è esonerato dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione.

L'uso oggettivo può essere indicato se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) esclusivamente su superfici contigue all'isola aziendale;
- b) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa contigua.

I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di validazione.

7. Rinvio

Salva la disciplina prevista per l'anno 2020 dai paragrafi precedenti, alla domanda unica 2020 si applicano le disposizioni previste dalle circolari AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018, prot. n.





49231 dell'8 giugno 2018, prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019 e prot. n. 30913 del 29 marzo 2019 in quanto compatibili.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 23 del D.lgs. n. 82/2005

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (L_emiro)
Agea (AOO_AG)
AG/2020/0005923 del 15/05/2020 13:23:20
AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0033417 del 15/05/2020